

INTERPELLANZA N 1553
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 101 del Regolamento interno
a risposta orale in Aula*

Oggetto – Nell'ambito del quadro economico relativo ai lavori per la realizzazione del Palazzo Unico della Regione Piemonte, i disposti previsti dalla Legge n. 717 del 1949 "Norme per l'arte negli edifici pubblici" sono stati rispettati?

Premesso che:

- la Legge n. 717 del 1949 "*Norme per l'arte negli edifici pubblici*", nata nell'immediato dopoguerra per dare impulso alla promozione dell'arte e della cultura, ha introdotto l'obbligo di destinare una percentuale dell'importo dei lavori per la costruzione di nuovi edifici pubblici "*all'esecuzione di opere d'arte figurativa*", indirizzo poi modificato con la Legge n. 237 del 1960 con il termine "*abbellimento*";
- attraverso questa Legge, che sostituiva la Legge n. 839 dell'11 maggio del 1942, si voleva realizzare un percorso politico e culturale nel quale fosse riservato all'arte un ruolo di primo piano, nell'ottica di affermare "*il valore di pubblica utilità del lavoro artistico*" e accrescere il patrimonio artistico italiano moderno e contemporaneo;
- a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la Legge n. 717/1949, ai sensi del comma terzo dell'art. 117 della Costituzione, è rientrata tra le materie di legislazione concorrente, ovvero nella "*programmazione e organizzazione di attività culturali*" e "*valorizzazione dei beni culturali e ambientali*" di competenza regionale.

Rilevato che:

- alla luce dell'esigenza di unificare in un'unica sede i vari uffici regionali sparsi nell'Area Metropolitana torinese (oltre 20 sedi) e di una razionalizzazione dei costi, la Giunta regionale dell'epoca, nei primi anni del 2000, scelse di indire un concorso internazionale per la realizzazione di un edificio unico da realizzarsi nell'area dell'ex Materferro (Torino, Circoscrizione 3, Borgo San Paolo), nel triangolo compreso tra corso Leone, corso Mediterraneo e via Mauri;
- nel 2005, con il cambio di guida politica nel governo regionale, fu impresso al progetto un cambio di direzione: fu deciso di riqualificare l'area ex industriale di Nizza Millefonti, che comprendeva anche il Lingotto;
- nel 2007 fu presentato il progetto di un grattacielo di 43 piani, il doppio di quello precedentemente progettato per Borgo San Paolo.

Tenuto conto che:

- i lavori ebbero inizio nel 2011;
- nell'ottobre del 2022 la Regione Piemonte ha preso in carico "Piemonte", grattacielo di 43 piani e 204 metri, nuova sede unica degli Uffici regionali.

Atteso che:

- con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il 23 marzo 2006, a seguito del lavoro svolto da un'apposita Commissione costituita da esperti di entrambi i dicasteri, sono state emanate le Linee Guida per l'applicazione della Legge n. 717/1949;

- con la Legge 24 marzo 2012, n. 27, è stata successivamente variata la quota percentuale dell'importo dei lavori da destinare alla realizzazione di opere d'arte negli edifici pubblici, inizialmente prevista al 2 per cento e dal 2012 variabile secondo la seguente graduazione:
 - a) tra lo 0,5% (per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro) e l'1% (per gli importi pari o superiori a 5 milioni di euro e inferiori a 20 milioni);
 - b) il 2% per gli importi pari o superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro, rendendo quindi tale quota inversamente proporzionale all'importo complessivo del progetto.

Considerato che:

- la legge n. 717/1949 prevede che tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici che provvedano anche all'esecuzione di “*nuove costruzioni di edifici pubblici*” debbano destinare una quota variabile tra il 2% e lo 0,5% della spesa totale prevista nel progetto per la realizzazione di opere d'arte da inserire nell'ambito dell'edificio.

INTERPELLA

la Giunta Regionale

per conoscere se, in relazione ai dettati dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento per la realizzazione del palazzo unico della Regione Piemonte, denominato “Piemonte”, abbia accertato la presenza - nel quadro economico relativo ai lavori per la realizzazione del succitato grattacielo - delle quote afferenti le spese per le opere artistiche previste dalla Legge n. 717 del 1949 e se la quota prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della Legge n. 717/1949, sia stata ricalcolata sull'ultimo costo effettivo.